



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org) – [www.SideWeb.org](http://www.SideWeb.org) - [www.SideWeb.it](http://www.SideWeb.it)

**Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.**

**Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite  
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni  
Informazione.**

## **CHI SIAMO E COSA FACCIAMO**

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita.

**Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.**

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

**Il costo dell'abbonamento** annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 € **[Approfondisci qui.](#)**

**La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:**

- sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.  
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
- oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.  
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:  
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
- oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.  
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

### **SideWeb s.r.l.**

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale €10.000

**[info@sideweb.it](mailto:info@sideweb.it) – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915**

Sideweb è presente su: [www.forzearmate.org](http://www.forzearmate.org) – [www.sideweb.org](http://www.sideweb.org) - [www.sideweb.it](http://www.sideweb.it)

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
forze armate - forze polizia – pubblico impiego**

**La documentazione viene pubblicata in forma gratuita  
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb**

M\_D GCIV

prot. 0088033 Div.7

data 24/11/2010

PARTENZA



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE**  
III Reparto – 7<sup>^</sup> Divisione – 3<sup>^</sup> Sezione  
(ex IV Reparto – 11<sup>^</sup> Divisione – 2<sup>^</sup> Sezione)

Funz. di Amm.ne Dr. Stefano Eramo  
tel. 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558  
[r4d11s2@persociv.difesa.it](mailto:r4d11s2@persociv.difesa.it)

Viale dell'Università, 4  
00185 - ROMA

A TUTTI GLI ENTI LORO SEDI

E, p.c.

OO.SS. LORO SEDI

OGGETTO: Trattamento di missione del personale civile. Utilizzo del mezzo proprio. Art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

\*\*\*\*\*

Seguito Circolare: n. 70234 del 20.09.2010

In merito ai numerosi quesiti che pervengono a questa Direzione circa l'interpretazione della normativa in oggetto, concernente il trattamento di missione del personale civile (v. **punto 5** della Circolare a seguito), si fa presente quanto segue.

L'art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122, precisa che, a decorrere dal 31.05.2010, l'art. 15, legge 18 dicembre 1973, n. 836 e l'art. 8, legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Ne consegue che dal 31.05.2010 ai dipendenti civili inviati in missione non può più essere autorizzato l'uso del mezzo proprio né possono essere corrisposti i relativi rimborsi di cui all'art. 15, legge 836/73 ed all'art. 8, legge 417/78.

Ciò premesso, si prende atto della **Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (reperibile sul sito [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it), nell'area *Circolari*) la quale, dirimendo le perplessità manifestate da numerose amministrazioni in ordine alla portata applicativa della normativa in oggetto, ha ritenuto corretta l'esclusione del personale che svolge compiti ispettivi dall'ambito applicativo della norma, anche ai sensi del quarto periodo del citato comma 12, il quale recita: *"Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi"*.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale, includendo anche quello non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi ma impegnato in attività di verifica e controllo, si reca in

missione presso sedi talvolta geograficamente disagiate e, per questo motivo, è costretto ad anticipare o prolungare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che il personale adibito a funzioni ispettive nonché quello impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo dovrà sempre attenersi al principio ispiratore della normativa in oggetto, il contenimento della spesa, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate.

Per quanto sopra esposto, i dirigenti competenti dovranno autorizzare l'uso del mezzo proprio preventivamente verificando l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo di esso.

La presente non viene diramata su supporto cartaceo ma è reperibile in modalità telematica tramite pubblicazione sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it), area *Circolari ed altra documentazione*.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (ad interim)  
Dirig. Dr. Filippo GUAGNANO  
**F.to GUAGNANO**

[www.forzearmat.org](http://www.forzearmat.org)



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Roma, 22 OTT. 2010

Prot. Nr. 0089530

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
- Segretariato Generale
- A TUTTI I MINISTERI
- All' AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI  
MONOPOLI DI STATO
- A tutti gli UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO  
PRESSO I MINISTERI
- All' U.C.R. presso l' AMMINISTRAZIONE  
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
- Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO  
STATO
- e p.c. Alla CORTE DEI CONTI
- All' ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
- ANCI
- UPI
- UNCEM
- REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO
- UNIONCAMERE
- LORO SEDI**

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.

M

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all'articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

In particolare, in ordine all'ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

E' stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.

A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

*mm*

Va precisato che conserva efficacia l'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 - ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

*m*

Il Ragioniere generale dello Stato

*Cont'o*

[www.forzearmat.org](http://www.forzearmat.org)